

**Art. 12/bis Valutazione di compatibilità idraulica per la redazione dei Piani Urbanistici Attuativi (PUA)<sup>1</sup>**

1. Nella documentazione dei Piani Urbanistici Attuativi (PUA), di iniziativa pubblica o privata o di loro varianti che comportino aumento di superficie urbanizzata, nonché ai fini della redazione di progetti preliminari di opere di urbanizzazione pubbliche o private convenzionate (quali parcheggi scambiatori, impianti sportivi, plessi scolastici, attrezzature di interesse comune), deve essere inclusa quella prevista dall'Allegato A alla deliberazione di Giunta Regionale del Veneto n.1322 del 10 Maggio 2006, come integrato con deliberazione di Giunta Regionale del Veneto n.1841 del 19 Giugno 2007, recante le "Modalità operative e indicazioni tecniche" relative alla "Valutazione di compatibilità idraulica per la redazione degli strumenti urbanistici".
2. Le misure compensative e/o di mitigazione del rischio eventualmente previste nella Valutazione vanno inserite nella convenzione che regola i rapporti fra comune e soggetti privati.
3. La documentazione è redatta e sottoscritta a cura del progettista.
4. La valutazione di compatibilità, da certificarsi in apposita relazione redatta a cura del progettista, si perfeziona con l'acquisizione del parere favorevole espresso al riguardo secondo le competenze e modalità previste dalla deliberazione di Giunta Regionale del Veneto n.1322 del 10 Maggio 2006, come integrata con deliberazione di Giunta Regionale del Veneto n.1841 del 19 Giugno 2007 .
5. Il collaudatore delle opere di urbanizzazione è tenuto ad accertare l'avvenuta realizzazione di quanto previsto e prescritto a salvaguardia delle condizioni di invarianza idraulica, nonché a farne esplicito riferimento nel certificato di collaudo. Tale disposizione è riportata nel disciplinare di incarico.
6. La verifica e la valutazione di cui al comma 1 tengono conto di un valore del tempo di ritorno pari a cinquanta anni.
7. Nella convenzione di cui al comma 2 dovrà essere contenuta l'espressa rinuncia, da parte dei soggetti privati titolari degli atti abilitativi all'edificazione, a pretese di risarcimento danni in caso di allagamento di locali interrati.
8. Le disposizioni di cui agli articoli **n.2** (*interventi di nuova edificazione di volumetria superiore a metri cubi 1000, o comunque comportanti una riduzione della superficie permeabile di pertinenza superiore a metri quadrati 200*) e **n.3** (*interventi di nuova edificazione, di volumetria superiore a metri cubi 1000, ma inferiore a metri cubi 2000, o comunque comportanti una riduzione della superficie permeabile di pertinenza inferiore a metri quadrati 1000*) dell'Ordinanza n.3 del 22/01/2008 *Commissario delegato per l'emergenza concernente gli eccezionali eventi meteorologici del 26 settembre 2007 che hanno colpito parte del territorio della regione Veneto*, non si applicano agli interventi edilizi inclusi negli strumenti urbanistici attuativi per i quali è stato acquisito il parere di compatibilità espresso dall'autorità idraulica competente.

---

<sup>1</sup> Variante parziale al PRG approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 03.05.2012, avente ad oggetto: "**Variante parziale al PRG ai sensi comma 4° lett. L) art. 50 L.R. 61/85. Modifiche ed integrazioni alle Norme Tecniche di Attuazione e al Regolamento Edilizio**", in vigore dal 09.06.2012.